

**IMPOSTE E TASSE**di **GIOVANNA GRECO****Il ravvedimento operoso dei tributi locali**

*Con la soppressione dell'art. 13, c. 1-bis D.Lgs. 472/1997 per opera del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, l'applicazione diventa possibile a prescindere dalla natura della norma violata e non più soggetta a limitazioni temporali. Le nuove regole valgono anche per gli anni pregressi.*

Prima del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, gli errori e le incompletezze riguardanti i tributi locali potevano essere modificati **nel termine ultimo coincidente con la data di scadenza della dichiarazione riferibile all'anno in cui era commesso l'errore o l'omissione**. Pertanto, decorso tale periodo, il contribuente che intendeva regolarizzare la violazione, non aveva altra possibilità che quella di **attendere la rilevazione dell'irregolarità** da parte dell'ente impositore e in seguito procedere al pagamento dell'importo liquidato in via accertativa. Disponeva in tal senso l'art. 13, c. 1- *bis* D.Lgs. 472/1997.

Oggi, invece, il contribuente può liberamente porre rimedio ai mancati pagamenti. Secondo quanto previsto dall'art. 10-*bis* D.L. 124/2019, diventa possibile **lo sconto sulla sanzione per chi paga in ritardo i tributi locali**. Dunque, via libera alla correzione *in bonis* degli omessi versamenti dei tributi locali anche oltre la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione, senza per questa prevedere una scadenza predeterminata. Non si potrà accedere al ravvedimento solo nel caso in cui sia stata **già notificata la cartella esattoriale**. Le nuove regole trovano applicazione anche per gli **anni pregressi**, trattandosi di una norma procedurale. Ricordiamo che il ravvedimento si conclude con il pagamento dell'imposta, delle sanzioni (la cui entità è differenziata in base al ritardo decorso) e degli interessi calcolati al tasso legale vigente negli anni che intercorrono tra il momento del pagamento e la scadenza naturale.

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997, la sanzione base da prendere in considerazione per rimediare agli **omessi versamenti è pari al 30% dell'imposta**. E' opportuno però prestare cautela alle ipotesi particolari che si verificano quando il soggetto inadempiente si attivi con tempestività, entro il termine di 90 giorni, nel qual caso la sanzione è ulteriormente decurtata. Ad ogni modo, la sanzione dovuta è la risultante del frazionamento previsto dalla disciplina e corrisponde alle seguenti percentuali:

- **0,1%** (1/10 del 1,5%) dell'imposta omessa per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;
- **1,5%** (1/10 del 15%) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- **1,67%** (1/9 del 30%) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
- **3,75%** (1/8 del 30%) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione;
- **4,29%** (1/7 del 30%) dell'imposta omessa se il versamento ha luogo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- **5%** (1/6 del 30%) dell'imposta omessa se il versamento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

In definitiva, nel campo delle imposte locali il ravvedimento continua a essere possibile **solo se non siano iniziati** accessi, ispezioni, verifiche o altri atti della procedura di controllo, per esempio l'invito del Comune a esibire o trasmettere documenti.